

Ambiente e qualità dell'aria. Dall'UE nuove norme per ridurre le emissioni industriali

Il Consiglio e i negoziatori del Parlamento europeo hanno raggiunto mercoledì 29 novembre un accordo politico provvisorio sulla revisione della direttiva sulle emissioni industriali e del regolamento sull'istituzione di un portale delle emissioni industriali.

Le nuove norme mirano a offrire una migliore protezione della salute umana e dell'ambiente riducendo le emissioni nocive degli impianti industriali, compresi gli allevamenti intensivi, nell'aria, nell'acqua e nel suolo e attraverso gli scarichi di rifiuti. Esse mirano inoltre a migliorare la comunicazione dei dati ambientali aggiornando l'attuale registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (E-PRTR) al fine di istituire un portale delle emissioni industriali più completo e integrato.

L'accordo è provvisorio in attesa dell'adozione formale da parte di entrambe le istituzioni.

“L'obiettivo dell'UE per il 2050 è quello di ridurre l'inquinamento a livelli che non siano più dannosi per la salute umana. L'accordo odierno sulle emissioni industriali ci aiuterà a raggiungere questo obiettivo su due fronti. Stiamo stabilendo norme più rigorose per affrontare l'inquinamento alla fonte, migliorando al contempo la comunicazione e il monitoraggio delle emissioni. Le nuove norme fisseranno i limiti di inquinamento a livelli più efficaci e forniranno orientamenti chiari all'industria sugli investimenti giusti per ridurre efficacemente le proprie emissioni” - così Teresa Ribera Rodríguez, terza vicepresidente spagnola del governo e ministra per la transizione ecologica e la sfida demografica.

Direttiva sulle emissioni industriali

La direttiva sulle emissioni industriali è il principale strumento dell'UE che disciplina l'inquinamento prodotto dagli impianti industriali, compresi gli allevamenti intensivi, come l'ossido di azoto, l'ammoniaca, il mercurio, il metano e l'anidride carbonica. Gli impianti e le aziende agricole su scala industriale sono tenuti a operare in conformità di un'autorizzazione, rilasciata dalle autorità

nazionali, utilizzando le migliori tecniche disponibili (BAT) come standard.

Ambito di applicazione della direttiva

Come modificata, la direttiva si adopererebbe per promuovere l'efficienza energetica, l'economia circolare e la decarbonizzazione.

Nel loro accordo provvisorio, i colegislatori hanno adeguato alcune soglie agricole per gli allevamenti di animali: 350 UBA per i suini, 280 UBA per il pollame (300 per le galline ovaiole) e 380 UBA per le aziende miste. Gli allevamenti estensivi e gli allevamenti per uso domestico sarebbero esclusi dal campo di applicazione della direttiva. Le nuove regole verrebbero applicate progressivamente, a partire dal 2030 con le aziende agricole più grandi.

L'accordo include anche le attività minerarie nel campo di applicazione della direttiva, che riguarda l'estrazione e il trattamento di minerali non energetici prodotti su scala industriale come ferro, rame, oro, nichel e platino. Fatta salva una revisione e una proposta legislativa da parte della Commissione, l'ambito di applicazione può essere esteso anche ai minerali industriali.

Valori limite di emissione

L'accordo introduce il concetto di valori limite di prestazione ambientale (EPLV), che devono essere fissati dalle autorità competenti nell'autorizzazione per autorizzare l'installazione e l'esercizio di impianti. Il Consiglio e il Parlamento hanno convenuto di rendere vincolanti gli intervalli EPLV per tutte le risorse energetiche, ad eccezione dell'acqua, per le quali le autorità competenti devono fissare obiettivi vincolanti. Gli EPLV saranno indicativi per le tecniche emergenti.

Istituzione di permessi elettronici

La direttiva vigente impone agli Stati membri di stabilire norme vincolanti per istituire un meccanismo di registrazione che consenta agli impianti industriali di richiedere e ottenere un'autorizzazione, a condizione che rispettino determinati requisiti.

I colegislatori hanno convenuto di rendere le autorizzazioni più efficienti e meno onerose introducendo l'obbligo per gli Stati membri di istituire un sistema elettronico di autorizzazione (permesso elettronico) entro il 2035.

Il testo invita gli Stati membri a stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per coloro che violano le misure adottate per attuare la direttiva. Tali

sanzioni dovrebbero tenere conto della gravità e della durata dell'infrazione, se è stata ricorrente, e delle persone e dell'ambiente che ha colpito. Esse devono comprendere sanzioni amministrative pecuniarie e, per le infrazioni più gravi, ammende pari ad almeno il 3% del fatturato annuo dell'operatore nell'UE.

In base alle nuove norme, gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che le persone abbiano il diritto di chiedere un risarcimento in caso di danni alla salute causati da una violazione delle norme nazionali di recepimento della direttiva.

I colegislatori hanno introdotto la flessibilità necessaria agli Stati membri per adeguare ai rispettivi ordinamenti giuridici nazionali le disposizioni in materia di sanzioni e risarcimento in caso di danni alla salute.

Clausola di revisione

L'accordo provvisorio fissa la data del 2028 (e successivamente ogni cinque anni) in cui la Commissione deve riesaminare e valutare l'attuazione della direttiva. Tale valutazione deve tenere conto delle tecniche emergenti e della necessità di ulteriori misure di prevenzione dell'inquinamento o di requisiti relativi ai limiti minimi di emissione a livello dell'UE.

Entro il 2026 la Commissione dovrà valutare come affrontare al meglio le emissioni generate dagli allevamenti bovini e dai prodotti agricoli immessi sul mercato dell'UE.

Portale delle emissioni industriali

I colegislatori hanno inoltre approvato una proposta che istituisce un nuovo portale di informazioni sulle emissioni industriali che sostituisce l'attuale regolamento E-PRTR. Il portale migliorerebbe l'accesso del pubblico alle informazioni relative alle emissioni industriali e faciliterebbe la partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia ambientale.

Includerebbe dati sull'uso dell'acqua, dell'energia e delle materie prime essenziali da parte degli impianti pertinenti per monitorare i progressi verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse.

Il Consiglio e il Parlamento hanno introdotto una clausola di revisione generale per valutare le attività e gli inquinanti contemplati dal regolamento, nonché le soglie applicabili nell'allegato I (per quanto riguarda le attività che richiedono la comunicazione al di sopra delle soglie stabilite) e II (per quanto riguarda gli inquinanti che devono essere comunicati al di sopra delle soglie stabilite). I colegislatori hanno aggiunto dicofol e due tipi di PFAS — acido perfluorooctanoico

(PFOA) e suoi sali e acido perfluoroesano-1-solfonico (PFOS) – alle sostanze elencate nell'allegato II. Entro il 2026 la Commissione deve pubblicare un riesame dell'allegato II e fornire orientamenti sulla metodologia di misurazione di tali sostanze.

L'accordo provvisorio comprende inoltre disposizioni volte ad allineare il regolamento alla direttiva Emissioni industriali e al protocollo di Kiev sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti.

I legislatori hanno concordato l'entrata in vigore del regolamento nel 2028, per dare agli Stati membri il tempo sufficiente per adeguarsi alle nuove norme.

Fonte: Consiglio UE

Contatti per la stampa

• Carlo Zarcone +32 471 33 46 00 / +32 2 281 25 33